



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Ordinanza n. 59

Vezzano sul Crostolo, 03/11/2022

OGGETTO: LA CHIUSURA DI STRADA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASELLO CA' JUDA, DALL'INCROCIO CON VIA LOLLI AL CIVICO N. 1, PER ASFALTATURA DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 DA LUNEDI' 07.11.2022 A GIOVEDI' 10.11.2022, CON L'ECCEZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO IN ATTIVITÀ INDIFFERIBILE ED URGENTE E DEI RESIDENTI DEL TRATTO INTERESSATO.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- che occorre provvedere ed eseguire opere di asfaltature strada in Via Casello Ca' Juda;
- che la ditta esecutrice ha in programma di eseguire i lavori di asfaltatura da lunedì 07.11.2022 a giovedì 10.11.2022 dalle ore 7:00 alle ore 18:00;

VISTI:

- il D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni;
- il Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., art. n. 38 della L. 8/6/90 n. 142, approvato con DPR n. 495 del 16/12/1992, modificato ed integrato con DPR 16/9/96 n. 610;
- il D.Lgs 267 del 18.08.2000;
- il Decreto del 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RITENUTO di dover istituire le necessarie modifiche alla viabilità al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori in oggetto;

ORDINA

LA CHIUSURA DI STRADA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASELLO CA' JUDA, DALL'INCROCIO CON VIA LOLLI AL CIVICO N. 1, PER ASFALTATURA DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 DA LUNEDI' 07.11.2022 A GIOVEDI' 10.11.2022, CON L'ECCEZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO IN ATTIVITÀ INDIFFERIBILE ED URGENTE E DEI RESIDENTI DEL TRATTO INTERESSATO.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- idonea segnaletica in loco a carico dell'impresa esecutrice;
- pubblicazione all'albo pretorio comunale.

INCARICA

dell'esecuzione della presente ordinanza il Comando Polizia Municipale e quanti in obbligo. L'Amministrazione comunale resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori. Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica carico del richiedente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 "Codice della Strada" con l'adozione degli schemi di segnalazione indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002. La Ditta esecutrice dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Tutela salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutta la relativa segnaletica temporanea sarà posta in opera a cura e spese del soggetto richiedente, che ne curerà la manutenzione ed il controllo a mezzo del proprio personale, restandone unica responsabile per eventuali danni a persone o cose. Resta vietato accumulare depositi di materiali od attrezzature sul piano viabile e sulla banchina stradale,

evitando, altresì, l'apporto di polvere o fango sulla sede stradale, così come dovrà essere evitata la manomissione delle pertinenze stradali, restando salva la responsabilità di Codesto Richiedente per eventuali danni che dovessero essere arrecati al patrimonio stradale. Dovranno inoltre essere osservate quelle prescrizioni tecniche che dovessero essere eventualmente impartite in luogo dal personale comunale, nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela della sicurezza del traffico. Con l'attivazione della presente Ordinanza il sopraccitato richiedente è indicato come unica responsabile per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante i periodi di validità della stessa sollevando il Comune di Vezzano Sul Crostolo da qualsiasi controversia anche giudiziaria. È posto a carico dell'impresa esecutrice ogni onere relativo alla preventiva consultazione degli enti erogatori dei pubblici servizi, prima dell'inizio dei lavori, nell'area interessata dai lavori, al fine di evitar danneggiamenti o rotture.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile del Procedimento è l'Ing. Iunior Simone Morani, Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, avente domicilio in Piazza della Libertà n. 1 a Vezzano sul Crostolo. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034), in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica.

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Ing. Iunior Simone Morani

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo)*